Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I — Anno 106° — Numero 219

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 1° settembre 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. 17.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 13.530 Semestrale L. 7.520 Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1965, n. **1008**.

Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, *n.* 1143, *relativo al riordinamento del museo storico-navale* di Venezia e del museo tecnico-navale di La Spezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1143, concernente la riorganizzazione del museo storico-navale di Venezia e del museo tecnico-navale di La Spezia;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 la spesa prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1143, è stabilita in lire 600.000; essa graverà sul capitolo n. 98 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il periodo suddetto.

A partire dall'esercizio finanziario 1965 la spesa di cui sopra è stabilita in lire 1.200.000 annue e graverà sui capitoli corrispondenti a quello indicato nel comma precedente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1965

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 81. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1965, n. **1009**.

Modifica alla tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1965, *n.* 697.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

Visto il decreto presidenziale 24 aprile 1965, n. 697, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai;

Ritenuto che nella determinazione delle sedi dei notai: 1) nei distretti riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, dove esistono i comuni di Sant'Elpidio a Mare e Porto Sant'Elpidio, anzichè istituire un posto di notaio nel comune di Porto Sant'Elpidio si è aumentato un posto di notaio nel comune di Sant'Elpidio a Mare; 2) nei

distretti riuniti di Benevento e Ariano Irpino, dove esistono i comuni di Frasso Telesino e San Salvatore Telesino, anzichè sopprimere il posto notarile nel comune di San Salvatore Telesino si è prevista la soppressione del posto notarile nel comune di Frasso Telesino;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con decreto presidenziale 24 aprile 1965, n. 697, è così modificata:

a) è soppresso il secondo posto di notaio nel comune di Sant'Elpidio a Mare, ed è istituito un posto di notaio nel comune di Porto Sant'Elpidio nei distretti notarili di Ascoli Piceno e Fermo;

b) è soppresso il posto di notaio nel comune di San Salvatore Telesino, ed è istituito un posto di notaio nel comune di Frasso Telesino nei distretti riuniti di Benevento e Ariano Irpino.

Al riepilogo dei distretti della Corte d'appello di Ancona e al riepilogo generale vanno apportate le conseguenti variazioni quanto al numero dei Comuni di residenza dei notai.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 4 agosto 1965

SARAGAT

REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 80. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1965, n. **1010.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Paolo Apostolo in Padova.

N. 1010. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Padova in data 5 dicembre 1963, integrato con dichiarazione del 7 stessi mese ed anno, relativo alla erezione della Parrocchia di San Paolo Apostolo in Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 68. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1965, n. **1011.**

Riconoscimento della personalità giuridica e autorizzazione ad accettare una donazione alla Casa religiosa della Compagnia di Gesù, denominata «Istituto Padre Angelo Secchi» con sede in Roma.

N. 1011. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa religiosa della Compagnia di Gesù, denominata «Istituto Padre Angelo Secchi», con sede in Roma; la stessa viene, inoltre, autorizzata ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno, sito nell'Agro romano e valutato L. 37.000.000, della superficie di Ha 10.13.45, distinto nel nuovo catasto terreni alla partita 21059, foglio 350, particelle 41/*b*, 105/*b*, 107/*b*, 20, 70 e 104.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 75. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1965, n. **1012.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di San Lorenzo con la Parrocchia di San Pietro nel comune di Barberino di Mugello (Firenze).

N. 1012. Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Firenze in data 23 settembre 1964, relativo alla unione temporanea, nella forma «aeque principaliter» della Parrocchia di San Lorenzo in località Mozzanello del comune di Barberino di Mugello (Firenze) con la Parrocchia di San Pietro in località Cirignano dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 69. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1965, n. **1013.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di San Salvatore, comunemente denominata di San Rocco, in Galatina (Lecce).

N. 1013. Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di San Salvatore, comunemente denominata di San Rocco, in Galatina (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 70. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1965.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e nomina del commissario straordinario dell'Opera nazionale ciechi civili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che a seguito delle dimissioni del presidente e di cinque degli undici componenti del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale ciechi civili, nominato con proprio decreto in data 4 luglio 1962, il Consiglio medesimo si trova nella impossibilità di funzionare, essendo venuta a mancare la maggioranza dei suoi componenti;

Ritenuta pertanto l'urgente necessità di assicurare il funzionamento dell'Ente attraverso lo scioglimento del predetto Consiglio di amministrazione e la nomina di un apposito commissario per la gestione temporanea dell'Ente stesso, a norma di legge;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo, nella adunanza del 28 luglio 1965, dal Consiglio di Stato 1ª Sezione, le cui considerazioni s'intendono qui riportate;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale ciechi civili è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Rodolfo Saporiti, consigliere di Stato, è nominato commissario straordinario per la gestione dell'Opera predetta per un periodo non superiore a mesi sei dalla data di insediamento.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1965

SARAGAT

TAVIANI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1965
Registro n. 28 *Interno, foglio n.* 152

(6366)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1965.
Sostituzione di un membro della Commissione di previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Gorizia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 26 maggio 1950, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Gorizia;

Vista la nota n. 1878 del 12 marzo 1965 dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione con la quale si comunica che la locale Associazione I.N.T. E.R.S.I.N.D. ha chiesto la sostituzione del proprio rappresentante dott. Francesco Pandolfi, trasferito in altra sede, con il dott. Giovanni Battista Comelli;

Decreta:

Il dott. Giovanni Battista Comelli è chiamato a far parte della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Gorizia, in sostituzione del dott. Francesco Pandolfi.

Roma, addì 23 giugno 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(5818)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1965.
Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale dell'urbanistica e delle opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 16 settembre 1940 sull'ordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e successive modificazioni;

Visti gli articoli 154 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Gli atti vincolati di competenza del direttore generale dell'Urbanistica e delle opere igieniche sono i seguenti:

1) richiesta di parere al Consiglio superiore di sanità, tramite il Ministero della sanità, in tutti i casi in cui il parere è obbligatorio per legge;

2) richiesta di parere alla Commissione di cui alla legge 7 aprile 1938, n. 175 e successive modificazioni;

3) richiesta di parere alla competente Commissione sui piani particolareggiati di esecuzione e sulle varianti al piano regolatore di massima di Roma (art. 3 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981);

4) richiesta di pareri e di adesioni di Amministrazioni attive, quando siano prescritti da norma di legge;

5) riconoscimento agli effetti fiscali dell'avvenuta utilizzazione da parte di aziende private delle aree comprese nel perimetro della zona industriale Apuana (regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 112);

6) trasmissione alla Corte dei conti dei decreti presidenziali di approvazione dei piani regolatori;

7) relazione al Ministro sugli affari per i quali è richiesto il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

8) richiesta di pareri all'Avvocatura generale dello Stato nei casi obbligatori;

9) provvedimenti non discrezionali in esecuzione di decisioni o di sentenze passate in giudicato;

10) atti interruttivi della prescrizione di diritti spettanti all'Amministrazione;

11) richiesta al Consiglio superiore dei lavori pubblici della designazione del collaudatore;

12) denuncia alla Procura generale della Corte dei conti di fatti che diano luogo a responsabilità di impiegati e salariati ai sensi dell'art. 20, primo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 15 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

13) atti non discrezionali concernenti in generale l'applicazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano tutte le materie di competenza della Direzione generale.

Art. 2.

Gli atti preliminari ed istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione addetti alla Direzione generale dell'urbanistica e delle opere igieniche sono i seguenti:

Comuni alle Divisioni XXI *e* XXII

1) gli atti preliminari ed istruttori e di mera esecuzione in materia di concessione di contributi ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589;

2) tutti gli atti in materia di omologazione degli atti di collaudo delle opere, di accertamento della quota definitiva del contributo e di autorizzazione al pagamento delle annualità scadute;

3) richiesta di notizie e di atti ad altre Amministrazioni od enti diversi;

4) solleciti agli uffici decentrati e periferici che non comportino apprezzamenti;

5) tutti gli altri atti istruttori e di mera esecuzione esclusi quelli attribuiti ad altri organi da disposizioni legislative e regolamentari.

Divisione XXI

Lettera di richiesta alla competente prefettura di una dichiarazione dalla quale risulti che l'ente beneficiario del contributo rientra tra quelli riconosciuti ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972 o della relazione sulla attività assistenziale svolta dall'ente ai fini della emissione del decreto interministeriale di utilità sociale dell'opera previsto dal penultimo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Divisione XXII

1) gli atti preliminari istruttori e di mera esecuzione in materia di acquedotti a totale carico dello Stato nelle zone depresse del centro-nord (legge 10 agosto 1950, n. 647 e successive modificazioni);

2) gli atti preliminari istruttori e di mera esecuzione in materia di assunzione di personale temporaneo specializzato e di affidamento di incarichi ad enti e liberi professionisti per la formazione del piano regolatore degli acquedotti (legge 4 febbraio 1963, n. 129).

Divisione XXIII

1) richiesta di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di estratti dei decreti di approvazione dei piani regolatori e dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare;

2) richiesta di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* degli atti di Governo relativi all'approvazione delle varianti ai piani regolatori approvati con leggi speciali;

3) atti preliminari istruttori e di mera esecuzione relativi ai procedimenti di approvazione dei piani di ricostruzione dei piani regolatori e di quelli delle zone per l'edilizia popolare ed economica ed in materia di concessione di nulla osta di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357;

4) tutti gli atti preliminari istruttori e di mera esecuzione, esclusi quelli attribuiti ad altri organi da disposizioni legislative e regolamentari.

Divisione XXIII-*bis*

1) gli atti preliminari istruttori e di mera esecuzione in materia di dichiarazione di pubblica utilità, dichiarazioni di indifferibilità ed urgenza, approvazione dei progetti di impianti sportivi, concessione di deroghe per costruzioni alberghiere ed esercizio dei poteri di controllo sull'attività costruttiva;

2) tutti gli altri atti preliminari istruttori e di mera esecuzione esclusi quelli attribuiti ad altri organi da disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 3.

Gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei consiglieri di 1ª, 2ª e 3ª classe addetti alla Direzione generale dell'Urbanistica e delle opere igieniche sono i seguenti:

1) adempimenti di carattere interlocutorio negli affari di competenza;

2) comunicazioni agli interessati dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione sugli affari di competenza;

3) certificazioni, nei casi obbligatori, relative a pratiche di competenza;

4) richieste di notizie e di atti agli uffici centrali, decentrati e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per informazioni e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 luglio 1965

Il Ministro: MANCINI

(5786)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1965.

Nomina della Commissione amministratrice del Consorzio fitosanitario obbligatorio di Modena.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'approvazione della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1964, con il quale il « Centro per l'incremento della ortofrutticoltura modenese » di Modena è stato trasformato in Consorzio obbligatorio, ai sensi dell'art. 11, lettera *b*), della legge 18 giugno 1931, n. 987, per l'esecuzione delle lotte fitosanitarie dichiarate obbligatorie;

Ravvisata la necessità di provvedere alla nomina della Commissione amministratrice del Consorzio, in conformità a quanto dispone l'art. 2 della legge 11 agosto 1960, n. 870;

Sentite le organizzazioni delle categorie interessate;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte della Commissione amministratrice del Consorzio fitosanitario obbligatorio di Modena:

a) il direttore dell'Osservatorio per le malattie delle piante di Modena;

b) il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Modena;

c) il cav. del lavoro dott. Camillo Bruini, il dottor Mario Schiavi e il dott. Federico Trenti in rappresentanza degli imprenditori agricoli non coltivatori diretti;

d) il sig. Luigi Termanini, il cav. Leone Fanin e il p. a. Luigi Sopini, in rappresentanza degli imprenditori coltivatori diretti;

e) il sig. Bruno Bianchi, il sig. Aldo Costa e il p. a. Arduino Barbieri, in rappresentanza dei mezzadri o coloni

f) il dott. Giorgio Lancellotti e il p. a. Giuseppe Lodi, tecnici agricoli.

Art. 2.

Il cav. del lavoro dott. Camillo Bruini ed il sig. Luigi Termanini, sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consorzio predetto.

Roma, addì 2 agosto 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(5761)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1965.

Costituzione della Commissione per il controllo di prodotti ortofrutticoli e agrumari soggetti alla disciplina del marchio nazionale.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 7 luglio 1962, relativo al controllo dei prodotti ortofrutticoli e agrumari soggetti alla disciplina del marchio nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 10 novembre 1962;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1963, concernente la costituzione della Commissione per il controllo dei prodotti ortofrutticoli e agrumari soggetti alla disciplina del marchio nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 giugno 1963 n. 157, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione della Commissione prevista dal sopracitato articolo 4;

Viste le designazioni fatte dalle Amministrazioni ed Enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione per il controllo dei prodotti ortofrutticoli e agrumari soggetti alla disciplina del marchio nazionale è composta come segue:

1) Groja dott. Lodovico, presidente, direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

2) Fois dott. Giorgio, ispettore generale, capo del servizio ispettivo del predetto Istituto;

3) Trabace dott. Nicola, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

4) D'Amico dott. Saverio, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero per il commercio con l'estero;

5) Albanese dott. Luigi, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

6) Geiringer dott. Eugenio, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

7) Rapino dott. Alessandro, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

8) Ferrante dott. Vincenzo, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

9) Tosti dott. Mario, ispettore capo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

10) Battaglini dott. Ferruccio, ispettore di 1ª classe, in rappresentanza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

11) Lo Piparo Erasmo, presidente del G.A.B. - Cons. Agrario Bagherese - Bagheria;

12) Campanella col. Francesco, direttore del Sindacato naz. esport. import. ortofrutticolo agrumario - Roma;

13) Zito prof. Francesco, della Confederazione naz. coltivatori diretti;

14) Formentini cav. del lavoro Giuseppe, consigliere del Sindacato naz. esport. import. ortofrutticoli agrumari - Roma;

15) Cadsky dott. Paolo, consigliere del Sindacato naz. esportatori import. ortofrutticoli agrumari Roma;

16) Guttadauro on. Giuseppe, presidente dell'Ente regionale per l'assistenza al commercio e alla produzione degli agrumi e dei prodotti ortofrutticoli della Sicilia - Palermo.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal dottor Ferrari Giuseppe, ispettore superiore dell'Istituto naz. per il commercio estero.

Art. 2.

Ai componenti della Commissione di cui al precedente articolo viene corrisposto un gettone di presenza ai sensi del decreto ministeriale del 20 dicembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1954 e successivamente modificato col decreto ministeriale 17 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 22 settembre 1962.

Ai membri che non risiedono a Roma viene altresì corrisposto il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni.

Agli effetti del precedente comma i componenti estranei sono equiparati ai funzionari aventi la qualifica di direttore di divisione dell'Amministrazione dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 agosto 1965

Il Ministro: MATTARELLA

(5758)

ORDINANZA MINISTERIALE 7 agosto 1965.

Norme per gli scambi di bovini da macello tra l'Italia e la Francia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista l'ordinanza ministeriale 1° giugno 1965, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 giugno 1965, numero 156, relativa alle norme per gli scambi di animali bovini e suini e di carni fresche bovine, suine, ovine e caprine tra l'Italia e gli altri paesi membri della Comunità Economica Europea;

Vista la direttiva del Consiglio della C.E.E. del 26 giugno 1964, n. 64/432/C.E.E., relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina;

Visto il telegramma in data 30 luglio 1965, con il quale il Governo francese richiede l'applicazione delle deroghe previste nell'art. 7, lettera *C*, per i bovini da macello;

Ritenuto di poter accogliere la suddetta richiesta limitatamente all'importazione di bovini aventi alla siero-agglutinazione per la brucellosi un titolo eguale o superiore a 30 U.I. agglutinanti per millilitro;

Ordina:

Art. 1.

In deroga a quanto previsto nell art. 7, lettera C, dell'ordinanza ministeriale 1° giugno 1965, sono ammessi all'importazione dalla Francia i bovini da macello che hanno presentato alla siero-agglutinazione per la brucellosi un titolo eguale o superiore a 30 U.I. agglutinanti per millilitro.

Art. 2.

Gli animali indicati nell'articolo precedente e così pure quelli caricati nello stesso carro ferroviario saranno avviati direttamente dal confine al macello di destinazione senza sostanze nel mercato annesso.

Art. 3.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà immediata applicazione.

Roma, addì 7 agosto 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(6264)

ORDINANZA MINISTERIALE 16 agosto 1965.

Misure contro le malattie infettive degli animali nello scalo ferroviario di confine di Prosecco (Trieste).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264;

Constatata la persistenza di focolai di afta epizootica nel territorio della Repubblica e in taluni paesi esteri;

Rilevato che presso lo scalo ferroviario di confine di Prosecco (Trieste), si è manifestata ripetutamente la afta epizootica tra gli animali in sosta, che si importano dall'estero;

Ritenuto necessario ed urgente adottare provvedimenti per impedire che l'eccessivo concentramento e la prolungata sosta degli animali nel predetto scalo di confine causino la diffusione di epizoozie;

Ordina:

Art. 1.

Nelle stalle di sosta dello scalo ferroviario di confine di Prosecco (Trieste) possono essere ricoverati soltanto gli animali che si importano e che risultano:

a) acquistati all'estero dagli importatori autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi degli articoli 49 e 50 del regolamento di polizia veterinaria e delle altre disposizioni in vigore;

b) destinati all'interno verso la località stabilita nella preventiva autorizzazione ministeriale. La stessa destinazione dovrà essere apposta sui certificati di origine e sanità;

c) essere stati sottoposti, all'origine e nei termini prescritti, alle prove diagnostiche stabilite nelle Convenzioni veterinarie e negli altri accordi.

I bovini di età superiore a 4 mesi debbono essere stati vaccinati all'origine, almeno quindici giorni prima della spedizione e da non oltre 4 mesi, contro l'afta epizootica con vaccino di tipo trivalente (O-A-C) o almeno bivalente (O-A).

Art. 2.

Gli animali che si importano possono sostare presso lo scalo di Prosecco e nelle annesse stalle per il periodo di tempo strettamente necessario all'espletamento delle pratiche sanitarie, doganali e ferroviarie. Pertanto, essi devono essere spediti all'interno non oltre ventiquattro ore dall'avvenuto rilascio, da parte del veterinario di confine, del lasciapassare mod. 9. In ogni caso la durata della sosta non può superare settantadue ore dall'arrivo.

Per le spedizioni alle stazioni di destinazione all'interno gli animali devono essere caricati sugli stessi carri ferroviari usati per il trasporto dall'origine al confine e con la medesima composizione. Soltanto su richiesta dell'autorità ferroviaria il veterinario di confine può consentire il carico su altri carri, che devono essere preventivamente disinfettati a cura dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

L'esercizio delle stalle di sosta presso lo scalo di confine di Prosecco è autorizzato dal veterinario di confine ed è regolato dalle norme dell'art. 17 del regolamento di polizia veterinaria.

Presso lo scalo di confine di Prosecco è vietato tenere mercato di animali e comunque esercitare compra-vendita.

E' vietato altresì agli estranei ai servizi di accedere allo scalo bestiame senza autorizzazione scritta del veterinario di confine, il quale stabilirà, con propri ordini di servizio, le cautele che devono essere osservate specialmente per l'accesso alle stalle di sosta.

Art. 4.

Le infrazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 264, ultimo comma, del testo unico delle leggi sanitarie.

Nel caso che l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza causi la diffusione di una malattia infettiva degli animali, il contravventore è denunciato ai sensi dell'art. 500 del Codice penale.

Art. 5.

Il veterinario di confine, le autorità doganali e ferroviarie sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 agosto 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(6266)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco delle specialità medicinali nazionali ed estere registrate durante il semestre 1° gennaio-30 giugno 1965 da pubblicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 175 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e dell'art. 43 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478.

N. d'ordine	SPECIALITÀ	DITTA E SEDE	OFFICINA DI PRODUZIONE E SEDE	Numero del decreto di registrazione
	GENNAIO 1965			
1	*Adifteper I.S.M.*, vaccino triplo liof. . . .	Ist. Belfanti, Milano	Della ditta, Milano	20.462
2	*Antilen* compresse (variaz. composizione) .	Lab. Croce Bianca, Brescia	Della ditta, Brescia	16.405
3	*Altamicol V* compresse	Zambeletti, Milano	Della ditta, Milano	20.461
4	*Decobil* sciroppo	Farmocosmici, Milano	Della ditta, Milano	20.455
5	*Deltacortene Beta* compresse mg. 20 (serie forte)	Lepetit, Milano	Della ditta, Milano	19.709/1
6	*Enterosteril* confetti gr. 0,30 (variaz. composizione)	Gero Farm., Roma	Della ditta, Roma	19.870
7	*Epato C* sciroppo (cat.) (variaz. composizione)	I.C.A.R., Roma	Della ditta, Roma	17.417/A
8	*Fentanest* iniettabile	C. Erba, Milano	Della ditta, Milano	20.473
9	*Gamma OH* fiale 10 cc.	Farmamerica, Roma	Della ditta, Roma	20.483
10	*Inositina complesso B* fiale 2 cc. (cat.)	Ist. Scient. Venezie, Padova	Della ditta, Padova	4.124/D
11	*Inositina complesso B* fiale 5 cc. (serie cat.) .	Id.	Id.	4.124/D-1
12	*Inositina complesso B* fiale 10 cc. (serie cat.) .	Id.	Id.	4.124/D-2
13	*Inositina complesso B* confetti (cat.)	Id.	Id.	4.124/E
14	*Inositina composta* confetti (cat.)	Id.	Id.	4.124/F
15	*Inositina composta* fiale 2 cc. (cat.)	Id.	Id.	4.124/G
16	*Inositina composta* fiale 5 cc. (serie cat.) . .	Id.	Id.	4.124/G-1
17	*Inositina composta* fiale 10 cc. (serie cat.) . . (variazione composizione)	Id.	Id.	4.124/G-2
18	*Iodolitial B1* fiale normale (cat.) (variazione composizione)	Off. Farm. Fiorentina, Viareggio (Lucca)	Della ditta, Viareggio	5.605/D
19	*Iodolitial B1* fiale forte (serie cat.)	Id.	Id.	5.605/D-1
20	*Leptofen* iniettabile	C. Erba, Milano	Della ditta, Milano	20.472
21	*Lipovil Liver Oil* fiale 1 cc. (variaz. composizione)	Ist. Naz. Chim. Biol., Roma	Della ditta, Roma	13.997
22	*Lisinciclina* soluz orale (cat.) (variaz. composizione)	Biotrading, Milano	Della ditta, Milano	19.909/A
23	*Localyn Syntex* pomata 0,01% (serie)	Recordati, Milano	Della ditta, Milano	20.163/1
24	*Metilepar B12* fiale 10 cc. (serie) (variaz. composizione)	Alfa Farm., Bologna	Della ditta, Bologna	9.231/1
25	*Mnemina Dinitrilica* fiale liof.	Aristochimica, Milano	Della ditta, Milano	20.296
26	*Nantal* confetti	Farm. Chiesi, Parma	Della ditta, Parma	20.457
27	*Neurobromal* sciroppo	Ist. Savio, Genova	Della ditta, Genova	8.271
28	*Neurobromal* sciroppo (cat. sedativo)	Id.	Id.	8.271/A
29	*Neurobromal* sciroppo (cat. cardiotonico) variazione composizione)	Id.	Id.	8.271/B
30	*Pasticca RR Tossifuga* sciroppo (cat.) . . .	R. R. Ragionieri, Firenze	Della ditta, Firenze	6.677/B
31	*Pillole di Brera* pillole (serie ½ dose) . . .	Antica Farmacia di Brera Milano	Della ditta, Milano	16.041/1
32	*Silisan* compresse	Also Farm., Milano	Wynlit S. A., Zurigo (Svizzera)	20 443
33	*Sulfopirimidina* sciroppo (cat.) variaz. composizione)	Lab. Ter. M. R., Firenze	Della ditta, Firenze	19.299/A

N. d'ordine	SPECIALITÀ	DITTA E SEDE	OFFICINA DI PRODUZIONE E SEDE	Numero del decreto di registrazione
34	*Teclina P CAF* confetti (variaz. composizione)	Farmacie Comunali Riunite, Reggio Emilia	Della ditta, Reggio Emilia	14.909
35	*Vallizina* confetti	Simes, Milano	Della ditta, Milano	20.405
36	*Zoocillina* tubi (cat. ritardo) (per uso veterinario) (variaz. composizione)	Lab. Glaxo, Verona	Della ditta, Verona	3.974/A

FEBBRAIO 1965

N. d'ordine	SPECIALITÀ	DITTA E SEDE	OFFICINA DI PRODUZIONE E SEDE	Numero del decreto di registrazione
37	*Bentelan*, fiale mg 1.5 (cat.)	Lab. Glaxo, Verona	Della ditta, Verona	19.655/B
38	*Bentelan*, fiale mg. 4 (serie cat.)	Id.	Id.	19.655/B-1
39	*Bentelan Depot* fiale 1 cc. (cat.)	Id.	Id.	19.655/C
40	*Borocaina* tavolette (variaz. composizione) .	Schiapparelli, Torino	Della ditta, Torino	4.901
41	*Desferal* iniett. mg. 500	Ciba, Milano	Ciba, Basilea (Svizzera)	20.417
42	*Digestivo Cozzolino* compresse conf. (variaz. composizione)	Cozzolino, Napoli	Della ditta, Napoli	13.944
43	*Digestivo RR* polvere eff. (cat.) . . .	R. R. Ragionieri, Firenze	Della ditta, Firenze	6.569/D
44	*Diidergot* fiale 1 cc. (cat.) (variaz. composizione)	Sandoz, Milano	Sandoz, Basilea (Svizzera)	3.946/A
45	*Equizole* polvere idros. uso orale (per uso veterinario)	Merck Sharp Dohme, Pavia	Della ditta, Pavia	20.412
46	*Etruscomicina Simplex* pomata . .	Farmitalia, Milano	Della ditta, Milano	20.458
47	*Izotricillina* iniett. (serie 1,5 + 1.5) (per uso veterinario)	Ist. Zoopr. Sper. Lombardia Emilia, Brescia	Della ditta, Brescia	13.595/1
48	*Lardopress B.G.* fiale liof. (cat.) (variazione composizione)	Boniscontro e Gazzone, Torino	Della ditta, Torino	11.246/B
49	*Lasix* compresse mg. 25	Hoechst Emelfa, Milano	Farbwerke Horchst, Francoforte s/Meno (Germania)	20.465
50	*Lasix* compresse mg 40 (serie)	Id.	Id.	20.465/1
51	*Lasix* fiale mg. 20 (cat.)	Id.	Id.	20.465/A
52	*Neo Laxovete* soluzione (per uso veterinario) .	Zambon, Vicenza	Della ditta, Vicenza	20.490
53	*Nibet* confetti	Lab. Zoja, Milano	Della ditta, Milano	20.494
54	*Ribocort B12* fiale liof.	Aristochimica, Milano	Della ditta, Milano	20.493
55	*Rifocin* fiale mg. 60 (serie lattanti) . .	Ant. Lepetit, Roma	Della ditta, Napoli	20.009/2
56	*Rifocin* fiale mg. 250 (cat. endov.)	Id.	Id.	20.009/B
57	*Rifocin* fiale mg. 500 (serie endov.) .	Id.	Id.	20.009/B-1
58	*Rifocin* pomata dermatologica (cat.) .	Id.	Id.	20.009/C
59	*Siero antitetanico* fiale 300.000 UA (serie cat. antitossina iperdep.)	Ist. Sclavo, Siena	Della ditta, Siena	10.009/A-4
60	*Trinevrina* fiale mcg. 1000 (serie) (variazione composizione)	Lab. Guidotti, Pisa	Della ditta, Pisa	11.124/A
61	*Vaccino antistafilococcico curativo* iniett. . .	Lab. Bruschettini, Genova	Della ditta, Genova	20.464
62	*Vetisulid* iniett. 20% (cat. (per uso veterinario)	Ciba, Milano	Ciba, Basilea (Svizzera)	19.785/A
63	*Vicinque* fiale (serie c/B2) . . .	F. Tosi, Milano	Della ditta, Milano	1.234/1
64	*Vicinque* fiale (serie c/B6)	Id.	Id.	1.234/2
65	*Vicinque* fiale liof. (cat. B12)	Id.	Id.	1.234/C
66	*Vicinque* fiale liof. (cat. B1) . . . (variazione composizione)	Id.	Id.	1.234/D
67	*Xantervit eparina* collirio (cat.) (variazione composizione)	S.I.F.I., Catania	Della ditta, Catania	20.066/B

MARZO 1965

N. d'ordine	SPECIALITÀ	DITTA E SEDE	OFFICINA DI PRODUZIONE E SEDE	Numero del decreto di registrazione
68	*Abidec* capsule (cat.)	Parke Davis, Milano	Della ditta, Milano	4.097/B
69	*Abi sal* iniettabile (per uso veterinario) . . .	Lepetit, Milano	Della ditta, Milano	20.312
70	*Agruvit* granulare (cat)	Id.	Della ditta, Milano	3.283/C
71	*Ananase* confetti	Farmaselecta, Milano	Della ditta, Milano	20.501
72	*Angio conray* 80% soluzione sterile (per uso diagnostico)	Bracco Ind. Chim. Milano	Della ditta, Milano	20.453

N. d'ordine	SPECIALITÀ	DITTA E SEDE	OFFICINA DI PRODUZIONE E SEDE	Numero del decreto di registrazione
73	*Angioxil rauwolfia I. D.* compresse	Maestretti, Milano	Della ditta, Milano	20.522
74	*Ateroger* confetti (variazione composizione)	Crinos, Como	Della ditta, Como	16.459
75	*Balcort* tavolette vaginali	Farmacosmici, Milano	Endo Lab. Inc., New York (U.S.A.)	20.330
76	*Balcort* soluzione vaginale (cat.)	Id.	Id.	20.330/A
77	*Butadone* confetti (variazione composizione)	Ve-Bi, Venezia	Della ditta, Venezia	9.377
78	*Cafcetina B1* supposte	Farmaroma, Roma	Della ditta, Roma	20.390
79	*Chymoser balsamico* fiale liof. (serie ped.)	Ist. Serono, Roma	Della ditta, Roma	19.412/1
80	*Citronal* sciroppo (cat.)	Ist. Eufarma, Firenze	Della ditta, Firenze	13.668/B
81	*Colincalcium* fiale 3 cc. (cat. intram.)	Lab. Farmacol. Milanese, Milano	Della ditta, Milano	17.658/A
82	*Conray* 60% soluzione sterile per uso diagnostico	Bracco Ind. Chim., Milano	Della ditta, Milano	20.454
83	*Deidrobenzperidolo* iniett.	C. Erba, Milano	Della ditta, Milano	20.397
84	*Deltacortene beta* iniett. 5 cc. (cat. uso intrarticolare)	Lepetit, Milano	Della ditta, Milano	19.709/B
85	*Diuricomplex* comprese	Simes, Milano	Della ditta, Milano	20.469
86	*Diuricomplex plus* compresse (serie)	Id.	Id.	20.469/1
87	*Etruscomicina* pomata dermatologica	Farmitalia, Milano	Della ditta, Milano	20.459
88	*Gestone pabyrn* fiale mg. 100 (serie)	Imper Ltd., Roma	Paines e Byrne Ltd. Pabyrn-Middlesex (Inghilterra)	5.239/6
89	*Kenacort con spectrocin* sospensione spray (categoria nasale)	Squibb, Roma	Della ditta, Roma	16.566/D
90	*Ketoepar* capsule	Pfizer Italiana, Roma	Della ditta, Latina	20.506
91	*Idrotriarene* « 50 » compresse	Pierrel, Milano	Della ditta, Caserta	20.470
92	*Idrotriarene* « 100 » compresse (serie)	Id.	Id.	20.470/1
93	*Intramicetina* iniett. (variazione composizione) (per uso veterinario)	Parke Davis, Milano	Della ditta, Milano	18.811
94	*Megalectil forte* compresse mg. 2,5 (serie)	CO-FA, Milano	Bayer, Leverkusen (Germania)	19.896/1
95	*Megalectil forte* compresse mg. 10 (serie)	Id.	Id.	19.896/2
96	*Micoclorina Glicinato* liofilizzato idrosolubile da gr. 1 (serie)	Zambon, Vicenza	Della ditta, Vicenza	13.631/1
97	*Minoral* compresse gr. 0,50	Farmacosmici, Milano	Della ditta, Milano	20.291
98	*Neoton* fiale liof.	Schiapparelli, Torino	Della ditta, Torino	20.502
99	*Nisidina plus* « 25 » compresse	Ist. De Angeli, Milano	Della ditta, Milano	20.507
100	*Nisidina plus* « 50 » compresse (serie)	Id.	Id.	20.507/1
101	*Nisidina plus* « 25 » fiale (cat.)	Id.	Id.	20.507/A
102	*Nisidina plus* « 50 » fiale (serie cat.)	Id.	Id.	20.507/A-1
103	*Nisidina plus* « 25 » supposte (cat.)	Id.	Id.	20.507/B
104	*Nisidina plus* « 50 » supposte (serie cat.)	Id.	Id.	20.507/B-1
105	*Oravit* discoidi confettati (cat.)	Lab. Taricco, Torino	Della ditta, Torino	19.269/A
106	*Panatox* fiale liof.	Farm. Geymonat, Torino	Della ditta, Torino	20.485
107	*Panatox* capsule (cat.)	Id.	Id.	20.485/A
108	*Perebron* microsupposte mg. 100 (serie)	F. Angelini, Ancona	Della ditta, Ancona	17.520/B-2
109	*Peroxin* unguento	Farm. Gazzini, Firenze	Della ditta, Firenze	20.478
110	*Reudo* supposte adulti (cat.)	Farm. Yatros, Torino	Della ditta, Torino	5.883/A
111	*Reudo* supposte ped. (serie cat.) (variazione composizione)	Id.	Id.	5.883/A-1
112	*Ristox* confetti	Ist. Falorni, Firenze	Della ditta, Firenze	20.466
113	*Serodene* confetti	Ist. Serono, Roma	Della ditta, Roma	20.383
114	*Siero antitetanico* dealbuminato prot. fiala 3.000 UI/1,5 cc. (serie)	I.S.I., Napoli	Della ditta, Napoli	8.677/A-5
115	*Siero antitetanico* dealbuminato prot. fiala 5.000 UI/2,5 cc. (serie)	Id.	Id.	8.677/A-6
116	*Sintoftone beta* pomata oftalmica	Lepetit, Milano	Della ditta, Milano	20.491
117	*Sintomicetina* tintura spray (cat.) (per uso veterinario)	Id.	Della ditta, Milano	2.575/R
118	*Sulfoplex* soluzione uso esterno	Limas, Milano	Della ditta, Milano	20.460
119	*Tibenzole* boli	Merck Sharp Dohme, Pavia	Della ditta, Pavia	20.411

N. d'ordine	SPECIALITÀ	DITTA E SEDE	OFFICINA DI PRODUZIONE E SEDE	Numero del decreto di registrazione
120	*Tibenzole* polvere idrodispersibile (cat.) . . . (per uso veterinario)	Merck Sharp Dohme, Pavia	Della ditta, Pavia	20.411/A
121	*Triamteril complex* capsule . .	Farmitalia, Milano	Della ditta, Milano	20.468
122	*Uniplus* microsupposte ped. (serie cat.)	F. Angelini, Ancona	Della ditta, Ancona	20.075/A-2
123	*Vaccino antitubercolare V.D.S.* fiale liofilizzate	Alfa Farm., Bologna	Della ditta, Bologna	20.511
124	*Vaccino inattivato Farmitalia contro la pseudo peste dei polli* (per uso veterinario)	Farmitalia, Milano	Della ditta, Milano	20.526
125	*Vaccino vivo contro il diftero vaiolo aviare* liofilizzato (cat.) (per uso veterinario)	Ist. Zoopr. Sperimentale Umbria e Marche, Perugia	Della ditta, Perugia	15.427/A
126	*Vaiolbeta* (vaccino vivo liof. contro il difiero vaiolo dei polli e dei piccioni) per uso veterinario	Beta, Roma	Della ditta, Roma	20.428
127	*Visceralgina* fiale 2 cc. .	Lirca, Milano	Della ditta, Milano	20.489
128	*Visceralgina* supposte (cat.) . . .	Id.	Id.	20.489/A
129	*Visceralgina* compresse conf. (cat.)	Id.	Id.	20.489/B

APRILE 1965

N. d'ordine	SPECIALITÀ	DITTA E SEDE	OFFICINA DI PRODUZIONE E SEDE	Numero del decreto di registrazione
130	*Amigen* soluzione per fleboclisi (categoria senza destrosio)	Lab. Don Baxter, Trieste	Della ditta, Trieste	19.579/A
131	*Antimastin* soluzione uso endomammario (per uso veterinario)	Zambon, Vicenza	Della ditta, Vicenza	20.512
132	*Betaxin* compresse mg. 300 (serie) .	CO.FA. Milano	Della ditta, Milano	6.406/1
133	*Bibiplex* fiale liof. (cat.) . . .	Boniscontro Gazzone, Torino	Della ditta, Torino	796/B
134	*Brinaldix* compresse mg. 20	Sandoz, Milano	Della ditta, Milano	20.479
135	*Cardiplant* fiale 2 cc.	Also Farmac., Milano	Dott. Willmare Schwabe Gmbh, Karlrube (Germania)	20.510
136	*Cardiplant* confetti (cat.)	Id.	Id.	20.510/A
137	*Cardiplant* gocce uso orale (cat.)	Id.	Id.	20.510/B
138	*Ciclofen* compresse . . .	Pierrel, Milano	Della ditta, Caserta	20.487
139	*Cidron* compresse eff (cat.) .	Lab. Filippi, Roma	Della ditta, Roma	14.816/B
140	*Cobalex B1* fiale liof. mcg. 500 (serie) . . .	De Angeli, Milano	Della ditta, Milano	20.375/1
141	*Cobalex B1* fiale liof. mcg 5000 (serie) .	Id.	Id.	20.375/2
142	*Colopiril* compresse (cat.) . .	Lancet, Roma	Della ditta, Roma	18.302/A
143	*Digossina* gocce . . .	C. Erba, Milano	Della ditta, Milano	20.366
144	*Digossina* compresse (cat.)	Id.	Id.	20.366/A
145	*Digossina* fiale (cat.)	Id.	Id.	20.366/B
146	*Dimelor* tavolette	Eli Lilly Italia, Firenze	Della ditta, Firenze	20.495
147	*Fibrase* capsule (cat.) . .	Lab. Fism, Milano	Della ditta, Milano	19.646/A
148	*Finalgon* linimento (cat.) . .	Manetti Roberts, Firenze	Della ditta, Firenze	7.666/A
149	*Folifer* confetti (cat.) (variazione composizione)	Medici Domus, Milano	Della ditta, Milano	3.466/A
150	*Kamaxin* flaconcino iniett. (cat.) . .	Barek Drugs Chem., Roma	Della ditta, Roma	16.339/B
151	*Italsulfan* supposte gr. 3 (serie) . . .	Ist. Ter. Ambrosiano, Milano	Della ditta, Milano	17.894/A-2
152	*Italsulfan* supposte gr. 2 (serie)	Id.	Id.	17.894/A-3
153	*Lyndiol* compresse mg. 2,5	R. Ravasini, Roma	N. V. Organon, Oss (Olanda)	20.535
154	*Lyndiol* compresse mg. 5 (serie)	Id.	Id.	20.535/1
155	*Lysodon* confetti	Schiapparelli, Torino	Della ditta, Torino	5.813
156	*Lysodon* supposte adulti (cat.)	Id.	Id.	5.813/A
157	*Lysodon* supposte bambini (serie) . . . (variazione composizione)	Id.	Id.	5.813/A-1
158	*Menalgon* confetti (variazione composizione)	Menarini, Firenze	Della ditta, Firenze	15.987/A
159	*Micoren efedrina* gocce uso orale	Geigy, Milano	Geigy S. A., Basilea (Svizzera)	20.484
160	*Mucoxin* discoidi (cat.)	Wyeth, Latina	Della ditta, Latina	18.325/A

N. d'ordine	SPECIALITÀ	DITTA E SEDE	OFFICINA DI PRODUZIONE E SEDE	Numero del decreto di registrazione
161	*Multibion* compresse eff.	Bracco, Milano	Della ditta, Milano	20.518
162	*Osteodermina* B12 gocce (cat.) (variazione composizione)	Biotrading, Milano	Della ditta, Milano	9.398/C
163	*Perebron* sciroppo all'1% senza ammonio cloridrato (cat.) (variazione composizione)	Angelini, Ancona	Della ditta, Ancona	17.520 C
164	*Pergonal* 500 iniett liof. . . .	Ist. Serono, Roma	Della ditta, Roma	20.534
165	*Til mugolio* candelette (cat.)	Soc. Mugolio, Milano	Della ditta, Milano	19.082/A
166	*Trasylol* fiale 25.000 U. (serie)	CO.FA., Milano	Farbenfabriken Bayer, Leverkusen (Germania)	18.104/2
167	*Triarene* compresse mg. 50 (serie)	Pierrel, Milano	Della ditta, Caserta	20.276/1
168	*Vaccino antipoliomielitico* concentrato e purificato (serie)	I.S.I., Napoli	Della ditta, Napoli	12.556/1
169	*Vaccino antipoliomielitico* concentrato e purificato (serie)	Ist. Belfanti, Milano	Della ditta, Milano	16.422/1
170	*Vaccino vivo contro il diftero Vaiolo dei polli* liof. + solvente (per uso veterinario)	Farmitalia, Milano	Della ditta, Milano	20.515
171	*Vaccino vivo contro la pseudo peste dei polli* liof. + solvente (per uso veterinario)	Id.	Della ditta, Milano	20.519
172	*Vestalin* compresse . . .	Ormonot, Richter, Milano	Della ditta, Milano	20.533
173	*Vi Ci Sin* compresse eff. (cat.)	I.C.I., Milano	Della ditta, Milano	354/H
174	*Zirilon* compresse	Importex, Trieste	Della ditta, Trieste	20.504

MAGGIO 1965

N. d'ordine	SPECIALITÀ	DITTA E SEDE	OFFICINA DI PRODUZIONE E SEDE	Numero del decreto di registrazione
175	*Aeditre* fiale da 10 cc. (per uso veterinario)	Lepetit, Milano	Della ditta, Milano	20.517
176	*Alacortril* pomata	Pfizer Italiana, Roma	Della ditta, Roma	20.539
177	*Anisene* compresse .	Farmila, Milano	Della ditta, Milano	20.521
178	*Arginil* sciroppo (cat.) . . .	Spa, Milano	Della ditta, Milano	19.669/A
179	*Aquamox* compresse mg. 50 . . .	Cyanamid Italia, Catania	Della ditta, Catania	20.566
180	*Becom* sciroppo (cat.) . . .	Alfa Farmac., Bologna	Della ditta, Bologna	6.896/A
181	*Becom* capsule (cat.) . . .	Id.	Id.	6.896/B
182	*Becom* fiale 2 cc. (cat.) (variazione composizione)	Id.	Id.	6.896/C
183	*Causyth* fiale iniett. liof.	Lab. Causyth, Milano	Della ditta, Milano	20.503
184	*Cellepar B cortex* fiale liof.	Soc It. Bergamon, Roma	Della ditta, Roma	20.546
185	*Coriantin* fiale liof. 1.000 UI (serie cat.) per uso veterinario	Ormon, Richter, Milano	Della ditta, Milano	3.849/A-1
186	*Crescimin* gocce (variazione composizione)	Lab. Guidotti, Pisa	Della ditta, Pisa	12.300
187	*Dasan* compresse (cat.) . .	Banchi e Moggi, Firenze	Della ditta, Firenze	14.456/A
188	*Dasan* sciroppo (cat.) . .	Id.	Id.	14.456/B
189	*Dercuma* supposte (serie ped.) . .	I.C.I. Milano	Della ditta, Milano	20.119/A-1
190	*Didascon* compresse (serie mite)	Lab. Guidotti, Pisa	Della ditta, Pisa	20.370/1
191	*Epacortex* fiale 2 cc. (variazione composizione)	Alfa Farmac. Bologna	Della ditta, Bologna	13.936
192	*Fisiobil* elisir (cat.) (variazione composizione)	Lepetit, Milano	Della ditta, Milano	16.896/A
193	*Fosglutamina B6* granulare (cat.) .	Lab. Baldacci, Pisa	Della ditta, Pisa	16.862/E
194	*Gastrosil* compresse	Lab. Guidotti, Pisa	Della ditta, Pisa	20.497
195	*Isotol* soluzione uso endovenoso . .	Lab. Don Baxter, Trieste	Della ditta, Trieste	20.294
196	*Livertrofina* sciroppo	Lab. Braglia, Milano	Della ditta, Milano	20.467
197	*Macmiror* candelette vaginali . . .	Polichimica Sap, Milano	Della ditta, Milano	20.513
198	*Macmiror* confetti (cat.)	Id.	Id.	20.513/A
199	*Menabil complex* sciroppo	A. Menarini, Firenze	Della ditta, Firenze	20.571
200	*Menabil complex* confetti (cat.)	Id.	Id.	20.571/A
201	*Micoflavina* iniett. liof. (cat. ped.) . .	Zambon, Vicenza	Della ditta, Vicenza	12.713/C
202	*Neo algidolo* compresse	Philips Sez. Duphar, Milano	Della ditta, Milano	20.492
203	*Neo algidolo* supposte (cat.) . .	Id.	Id.	20.492/A
204	*Neomicil nasale* nebulizzatore (cat.) (variazione composizione)	Polichimica Sap, Milano	Della ditta, Milano	8.742/A

N. d'ordine	SPECIALITÀ	DITTA E SEDE	OFFICINA DI PRODUZIONE E SEDE	Numero del decreto di registrazione
205	*Neurostop* fiale liof. mcg. 500	Lab. Borromeo, Milano	Della ditta, Milano	20.528
206	*Neurostop* fiale liof. mcg. 1000 (serie)	Id.	Id.	20.528/1
207	*Neurostop* fiale liof. 2000 (serie)	Id.	Id.	20.528/2
208	*Noraciclina* compresse	Ciba, Milano	Ciba S. A., Basilea (Svizzera)	20.548
209	*Numorphan* fiale 1 cc.	Farmacosmici, Milano	Endo Lab., New York (U.S.A.)	20.339
210	*Numorphan* fiale 2 cc. (serie)	Id.	Id.	20.339/1
211	*Numorphan* supposte mg. 2 (cat.)	Id.	Id.	20.339/A
212	*Numorphan* supposte mg. 5 (serie)	Id.	Id.	20.339/A-1
213	*Ortoglicin Salf* compresse	S.A.L.F. Bergamo	Della ditta, Bergamo	20.505
214	*Paratripsin balsamico* fiale liof.	Ist. Belfanti, Milano	Della ditta, Milano	20.480
215	*Paratripsin balsamico* confetti (cat.)	Id.	Id.	25.480/A
216	*Priamide* fiale 2 cc.	Lab. Delalande, Torino	Della ditta, Torino	20.404
217	*Reubenil* confetti	Sandoz, Milano	Della ditta, Milano	20.530
218	*Reubenil* supposte (cat.)	Id.	Id.	20.530/A
219	*Segontin* confetti mg. 60 (serie cat)	Emelfa, Milano	Farbwerk Hoechst, Francoforte (Germania)	18.594/A-1
220	*Spasmogastrosil* compresse	Lab. Guidotti, Pisa	Della ditta, Pisa	20.498
221	*Surviton* fiale liof	Osfa Diamant, Milano	Della ditta, Milano	12.501
222	*Tetralysal A* boccetta liof.	C Erba, Milano	Della ditta, Milano	20.500
223	*Vaccino contro la mixomatosi del coniglio* liofilizzato (per uso veterinario)	Ist. Zoopr. Sperimentale Umbria Marche, Perugia	Della ditta, Perugia	20.555
224	*Vaccino vivo contro il diftero vaiolo dei polli* liofilizzato (per uso veterinario)	Ist. Zoopr. Sperimentale Lombardia Emilia, Brescia	Della ditta, Brescia	20.523
225	*Vaccino vivo contro la bronchite infettiva dei polli* liofilizzato (per uso veterinario)	Id.	Della ditta, Brescia	20.527

GIUGNO 1965

N. d'ordine	SPECIALITÀ	DITTA E SEDE	OFFICINA DI PRODUZIONE E SEDE	Numero del decreto di registrazione
226	*Ankerbin* capsule	Ankerfarm, Milano	Della ditta, Milano	20.567
227	*Betatosi* iniett. liof. (cat).	Tosi Farmac., Novara	Della ditta, Novara	17.029/A
228	*Biotonico epatico con sorbitolo* sciroppo (cat.)	Lab. Guidi, Milano	Della ditta, Milano	3.249/B
229	*Bonicor* compresse (cat.)	Farm. Gazzini, Firenze	Della ditta, Firenze	18.071/A
230	*Chemicetina* discoidi g. 0,25	C Erba, Milano	Della ditta, Milano	2.866
231	*Chemicetina* discoidi g. 0,125 (serie) (variazione composizione)	Id.	Id	2.866/1
232	*Claro* collirio nebulizzato	Farmila Farm. Milano	Della ditta, Milano	20.496
233	*Epatogon* fiale intram. (cat.)	Lab. Cozzolino, Napoli	Della ditta, Napoli	20.128/D
234	*Epsidryl* fiale endov.	Zambon, Vicenza	Della ditta, Vicenza	20.520
235	*Epsidryl* sciroppo (cat.)	Id.	Id.	20.520/A
236	*Exepin* fiale 2 cc.	Zambeletti, Milano	Della ditta, Milano	20.587
237	*Febutolo* opercoli	S. Belfanti, Milano	Della ditta, Milano	20.573
238	*Febutolo* supposte (cat.)	Id.	Id.	20.573/A
239	*Fermentmycin* capsule mg. 250	Fermentfarma, Milano	Della ditta, Milano	20.432
240	*Fluimucil* fiale	Zambon, Vicenza	Della ditta, Vicenza	20 582
241	*Ilacortene* gocce uso otologico	Ghimas, Bologna	Della ditta, Bologna	20.542
242	*Localyn sintex* lozione 0,01% (cat.)	Recordati, Milano	Della ditta, Milano	20.163/B
243	*Localyn sintex* lozione 0,025% (serie)	Id.	Id.	20.163/B-1
244	*Localyn sintex* lozione con neomicina 0,5% (cat.)	Id.	Id.	20.163/C
245	*Neoparil* collirio liof.	Farmila, Milano	Della ditta, Milano	20.556
246	*Otocil Leber* gocce (variazione composizione)	Lab. Leber, Milano	Della ditta, Milano	875
247	*Plasma umano normale irradiato liof. Courtland*	Farber Ref., Milano	Courtland Laboratories, Los Angeles (U.S.A.)	20.240
248	*Renese R* compresse mg. 2.5	Pfizer Italiana, Roma	Della ditta, Latina	20.544
249	*Rheomacrodex* soluz. fisiologica 10 % destrano	Lab. Don Baxter, Trieste	Della ditta, Trieste	20.562

N. d'ordine	SPECIALITÀ	DITTA E SEDE	OFFICINA DI PRODUZIONE E SEDE	Numero del decreto di registrazione
250	*Rheomacrodex* soluz. glucosata 10% destrano (cat.)	Lab. Don Baxter, Trieste	Della ditta, Trieste	20.562/A
251	*Rifoderm* pomata dermatologica	Antib. Lepetit, Napoli	Della ditta, Napoli	20.537
252	*Solcictina* gocce ped. (cat.)	Med Washington, Milano	Della ditta, Milano	18.062/B
253	*Topmyrin* capsule mg. 250	Fermentfarma, Milano	Della ditta, Milano	20.433
254	*Urovalidin* capsule	Bracco, Milano	Della ditta, Milano	20.538
255	*Vaccino Behringwerke contro la gastroenterite infettiva del gallo iniettabile* (per uso veterinario)	Hoechst Emelfa, Milano	Behringwerke A. B. di Marberg-Lahn (Germania)	20.516
256	*Vitenzimovis* compresse	Vister Vismara, Como	Della ditta, Como.	20.549

(4984)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un'area di terreno sita nel comune di Rio nell'Elba (Livorno).

Con decreto interministeriale 28 luglio 1965, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato dell'immobile distinto nel catasto terreni del comune di Rio nell'Elba (provincia di Livorno) con i mappali n. 75, A, 344, 345, 80, 81, 368, 369, 370, 371, 148, 78, 79, 346, 396 e 433 del foglio di mappa 13, della superficie complessiva di mq. 25.494.

(6111)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovo della zona 23 di Arquata del Tronto, località Monte Vettore (Ascoli Piceno)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 18 agosto 1959, nella zona di Arquata del Tronto, località Monte Vettore (Ascoli Piceno) dell'estensione di ettari 1000 circa, viene rinnovato, limitatamente all'aquila, capriolo, lepre, marmotta, coturnice, starna, gracchio corallino, nocciolaia e fagiano, fino al 30 giugno 1970.

(6017)

Rinnovo della zona di divieto di caccia e uccellagione di Cernusco, Montevecchia, Missaglia, Lomagna e Casatenovo (Como).

Con decreto ministeriale 13 aprile 1965, il divieto di caccia e uccellagione disposto con il decreto ministeriale 21 agosto 1959, nella zona di Cernusco, Montevecchia, Missaglia, Lomagna e Casatenovo (Como), della superficie di ettari 800 circa, viene rinnovato fino al 30 giugno 1968, limitatamente alle seguenti specie di selvaggina: starne, lepri, fagiani, quaglie, colombacci, alaudidi, storni, fringillidi, palmipedi e trampolieri.

(6051)

Modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica Val di Foglia, con sede in Pesaro

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11933 in data 12 agosto 1965, sono state apportate modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, allo statuto del Consorzio di bonifica Val del Foglia, con sede in Pesaro.

(6023)

Modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica delle Valli del Sangro e dell'Aventino, con sede in Lanciano (Chieti)

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11792 in data 12 agosto 1965, sono state approvate alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del Consorzio di bonifica delle Valli del Sangro e dell'Aventino, con sede in Lanciano (Chieti), deliberate dal Consiglio dei delegati in data 30 giugno 1965.

(6021)

Modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica Pratica di Mare, con sede in Roma

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11769 in data 12 agosto 1965, sono state approvate, con ulteriori modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alcune modifiche al testo dello statuto del Consorzio di bonifica Pratica di Mare, con sede in Roma deliberate dal Consiglio dei delegati in data 12 luglio 1965.

(6022)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Albisola Marina (Savona)

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1965, n. 1280, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Albisola Marina (Savona).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5800)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1965, n. 13062, registrato alla Corte dei conti addì 15 giugno 1965, registro n. 22 Lavori pubblici, foglio n. 19, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario proposto dal signor Grimaudo Francesco avverso il provvedimento del 7 novembre 1962, n. 24639, con il quale il Ministero dei lavori pubblici aveva respinto le istanze dello interessato intese ad ottenere il passaggio nella seconda categoria del personale non di ruolo, per l'eventuale successivo collocamento fra il personale della carriera di concetto dei ruoli aggiunti.

(5802)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 165

Corso dei cambi del 31 agosto 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,72	624,71	624,72	624,735	624,70	624,72	624,74	624,72	624,72	624,75
$ Can.	580,18	580,10	580,25	580,25	579,10	580,10	580,45	580,10	580,10	580,50
Fr. Sv.	144,61	144,58	144,60	144,605	144,60	144,60	144,625	144,60	144,60	144,61
Kr. D.	90 —	89,96	89,98	89,955	89,95	89,97	89,93	89,97	89,97	89,96
Kr. N.	87,34	87,34	87,36	87,33	87,40	87,34	87,35	87,34	87,34	87,34
Kr. Sv.	120,74	120,71	120,75	120,73	120,70	120,73	120,73	120,73	120,73	120,72
Fol.	173,57	173,50	173,50	173,49	173,55	173,56	173,49	173,56	173,56	173,55
Fr. B.	12,58	12,585	12,5875	12,5860	12,585	12,59	12,586	12,58	12,58	12,585
Franco francese	127,48	127,45	127,48	127,47	127,50	127,48	127,46	127,48	127,48	127,48
Lst.	1743,26	1743,30	1743,20	1743,20	1742,75	1743,30	1743,25	1743,30	1743,30	1743,45
Dm. occ.	155,67	155,68	155,71	155,675	155,70	155,71	155,69	155,21	155,71	155;70
Scell. Austr.	24,21	24,21	24,21	24,2105	24,15	24,21	24,2085	24,21	24,21	24,21
Escudo Port.	21,74	21,75	21,74	21,74	21,75	21,74	21,7375	21,74	21,74	21,74

Media dei titoli del 31 agosto 1965

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	101,80
Redimibile 3,50 % 1934	97,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	96 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,475
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,70
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,325
B. T Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,225

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 agosto 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,737
1 Dollaro canadese	580,35
1 Franco svizzero	144,615
1 Corona danese	89,942
1 Corona norvegese	87,34
1 Corona svedese	120,73
1 Fiorino olandese	173,49
1 Franco belga	12,586
1 Franco francese	127,465
1 Lira sterlina	1743,225
1 Marco germanico	155,682
1 Scellino austriaco	24,209
1 Escudo Port.	21,739

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

428° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 10 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1965, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 346, con il quale i contitolari della concessione perpetua della sorgente di acqua purgativa (solfatosodica) denominata « Acqua Sila », sita in località Scenia del comune di Sellia, provincia di Catanzaro, rappresentati dall'avv. Gino Pelaggi fu Giuseppe, domiciliato in Catanzaro, sono dichiarati decaduti dalla concessione con effetto decorrente dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 10 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1965, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 370, con il quale la quota di compartecipazione sulla concessione perpetua delle sorgenti di acqua termominerale denominata « Terme Belliazzi », sita in Piazza Bagni del comune di Casamicciola, provincia di Napoli, spettante al defunto sig. Gioacchino Cilento fu Luigi, cioè 1/10) è intestata, a decorrere dal 5 novembre 1953 a tutto il 30 settembre 1958, all'ing. Vittorio Cilento già contitolare della quota di 4/10 sulla concessione stessa.

A decorrere dal 1° ottobre 1958 la quota di compartecipazione di spettanza dell'ing. Vittorio Cilento (cioè 5/10) è trasferita ed intestata, a parti uguali, ai signori Marcello ed Arnaldo Genna di Raffaele, facendo salvi di diritti di usufrutto uxorio spettanti alla sig.ra Ester Cannavale vedova di Vittorio Cilento.

Per effetto dei trasferimenti suddetti la concessione — originariamente accordata in perpetuo con decreto ministeriale 17 maggio 1933 al condominio rappresentato dall'avv. Carlo d'Aquino fu Michele — è intestata, con effetto decorrente dal 1° ottobre 1958, per una metà, a parti uguali, ai signori Michele, Armando, Mario e Rubens d'Aquino fu Carlo e per l'altra metà, a parti uguali, ai signori Marcello ed Arnaldo Genna di Raffaele, salvi i diritti di usufrutto su tale quota spettanti alla sig.ra Ester Cannavale vedova di Vittorio Cilento.

I sunnominati contitolari sono tutti rappresentati dallo avv. Michele d'Aquino fu Carlo, domiciliato in Napoli.

Decreto ministeriale 14 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1965, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 61, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della ditta Fratelli Buzzi (Pietro e Antonio Buzzi fu Luigi), con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria, alla concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata « Cascina Priasca I », sita in territorio del comune di Pontestura (ora Coniolo Monferrato), provincia di Alessandria.

Decreto ministeriale 14 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1965, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 59, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società in nome collettivo « Fratelli Buzzi di Antonio e Luigi Buzzi & C. », con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria, alla concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata « Cascina Priasca II », sita in territorio del comune di Pontestura (ora Coniolo Monferrato), provincia di Alessandria.

Decreto ministeriale 14 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1965, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 60, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della ditta Fratelli Buzzi, con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria, alla concessione della miniera di marna da cemento denominata « Priasca Pray », sita in territorio del comune di Pontestura (ora Coniolo Monferrato), provincia di Alessandria.

Decreto ministeriale 21 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1965, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 180, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società talco e grafite Val Chisone, con sede in Pinerolo, provincia di Torino, alla concessione della miniera di talco denominata « Saret », sita in territorio del comune di Roreto Chisone (già Roure), provincia di Torino.

Decreto ministeriale 3 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1965, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 354, con il quale all'avv. Ranieri Gatteschi ed alla di lui madre Olimpia Laura Gagliardi in Gatteschi, rappresentati dal primo, domiciliato in Pisa, è accordata la concessione della sorgente di acqua minerale nella località denominata « Ricovero Montacchiello », in territorio del comune di Pisa, per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 14 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1965, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 181, con il quale in esecuzione della decisione n. 89 del 17 novembre 1964-19 febbraio 1965 pronunciata dalla Sezione VI del Consiglio di Stato con la quale è stato disposto l'annullamento dei decreti ministeriali 17 aprile 1962 di rilascio alla S.p.a. S.A.F.E.N. delle concessioni di acqua termo-minerale nelle località « Cetara Centrale » e « Cetara Pietra Bianca » in territorio del comune di Forio d'Ischia, provincia di Napoli, è fatto obbligo al Distretto minerario di Napoli e alla Intendenza di finanza di Napoli, di ricevere nell'ambito delle rispettive competenze, la consegna delle anzidette sorgenti e loro pertinenze, che la Società S.A.F.E.N. dovrà effettuare entro 15 giorni dalla data di notifica del presente decreto.

Decreto ministeriale 28 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1965, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 151, con il quale al sig. Andréa Emo Capodilista, domiciliato in Battaglia Terme, provincia di Padova, è accordata, per la durata di anni venti, a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione della sorgente di acqua termominerale in località denominata « Emo » del territorio del comune di Battaglia Terme, provincia di Padova.

Decreto ministeriale 28 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1965, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 153, con il quale l'area della concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Cerelia », sita in territorio del comune di Vergato, provincia di Bologna, di cui sono titolari i signori Pietro, Natalino e Carlo Natalini, rappresentati da quest'ultimo, domiciliato in Bologna, è ampliata, a decorrere dalla data del decreto stesso, da Ha 2,63 ad Ha 100.

Decreto ministeriale 30 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1965, registro n. 11 Industria e commercio foglio n. 152, con il quale alla Società mineraria Rimbotti, con sede in Firenze, è rilasciata la concessione del giacimento di mercurio nella località « Catabbio », del comune di Semproniano, provincia di Grosseto, per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 5 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1965, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 352, con il quale l'area della concessione dei giacimenti di pirite, piombo, zinco, manganese e caolino denominata « Casarotti », sita in territorio dei comuni di Torrebelvicino, Recoaro e Schio, provincia di Vicenza, di cui è titolare la S.p.a. Caolino Panciera con sede in Schio, provincia di Vicenza, è ridotta, a decorrere dalla data del decreto stesso, da Ha 743 ad Ha 160.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Napoli 30 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Napoli il 17 maggio 1965, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 3, con il quale alla ditta Cardinale Domenico, con sede legale in Ariano Irpino, provincia di Avellino, è accordata la concessione mineraria per marna da cemento denominata « Stambone », in territorio del comune di Ariano Irpino, per la durata di anni 18 a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto del Prefetto della Provincia di Genova 23 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Firenze, il 7 giugno 1965, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 3, con il quale all'avv. Lorenzo Fini, domiciliato in Genova, è accordata, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione della facoltà di utilizzare le sorgenti di acqua minerale nella località « Madonna della Guardia », in territorio del comune di Ceranesi, provincia di Genova.

Decreto del prefetto della provincia di Napoli 2 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Napoli il 12 maggio 1965, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 2, con il quale alla S.p.a. Cinarime Immobiliare, con sede in Padova, è accordata la concessione per lo sfruttamento delle sorgenti di acque termo-minerali denominate « S. Montano », site nella località omonima del comune di Lacco Ameno Isola d'Ischia, provincia di Napoli, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto del Prefetto della provincia di Sondrio 5 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1965, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 82, con il quale alla S.r.l. Fonte Serena, con sede in Giussano, provincia di Milano, è accordata per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di acqua minerale « Fonte Serena », in comune di Grosio, provincia di Sondrio.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Bergamo 5 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1965, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 83 con il quale l'area della concessione per marna da cemento denominata « Vignoli », sita in comune di Tavernola Bergamasca, provincia di Bergamo, di cui è titolare la ditta Federico Milesi, con sede in Tavernola Bergamasca, è ridotta, a decorrere dalla data del decreto stesso, da Ha 3,16,10 a Ha 1,70,83.

Decreto dell'ispettore generale capo del Distretto minerario di Milano 8 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1965, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 85, con il quale alla Industria Mineraria Italiana I.M.I del rag. C. Fabi, con sede in Milano, è accordato, a decorrere dalla data del decreto stesso, l'ampliamento dell'area da Ha 130 ad Ha 134 della concessione mineraria di talco denominata « Sasso della Pradaccia », in comune di Lanzada, provincia di Sondrio.

Decreto dell'ispettore generale capo del Distretto minerario di Milano 8 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1965, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n 84, con il quale alla Industria Mineraria Italiana I.M.I. del rag. C. Fabi, con sede in Milano, è accordato, a decorrere dalla data del decreto stesso, l'ampliamento dell'area da Ha 29 ad Ha 35, della concessione mineraria di amianto denominata «Lanterna Nord», in comune di Lanzada, provincia di Sondrio.

(5621)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla Sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione degli animali di Bologna ad accettare una quota parte di eredità.

La Sezione provinciale di Bologna dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è autorizzata ad accettare la quota parte dell'eredità del defunto dott. Socrate Gazzoni nella misura di L. 1.000.000 (un milione) più gli interessi del 3 % su detta somma, a decorrere dal giorno dell'apertura della successione, giusta atto di transazione sottoscritto con gli eredi legittimi il 7 ottobre 1964, registrato in Bologna il 13 ottobre 1964, al n. 10254, mod. 71-*M*, serie 1ª.

(6024)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 20 (settore suinicolo), per il periodo dal 1° aprile 1965 al 30 aprile 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 20 (Settore suinicolo) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

— Paesi terzi.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER 100 KG DI PESO NETTO VALIDI DAL 1° APRILE 1965 AL 27 APRILE 1965

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Belgio		Germania		Francia		Lussemburgo		Paesi Bassi		Paesi terzi	
		Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	T. C. %
01.03-A-II	Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura, di qualsiasi età:												
	- scrofe da macello che abbiano figliato almeno una volta, pesanti per capo 160 kg o più	3.192		zero		1.250		zero		4.328		9.554	
	- altri	3.627		zero		1.420		zero		4.918		10.857	
ex 02.01-A-III-a	Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:												
	- suini macellati, presentati in carcasse intere o in mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	4.716		zero		1.846		zero		6.396		14.118	
	- prosciutto, anche in parti, non disossato	8.419		zero		3.139		zero		11.417		24.940	
	- spalla, anche in parti, non disossata	8.708		zero		2.585		zero		9.402		20.438	
	- lombata, anche in parti, non disossata	7.349		zero		2.567		zero		10.812		23.798	
	- pancetta (ventresca), anche in parti	2.823		zero		733		zero		3.828		9.150	
	- altre	8.708		zero		3.139		zero		11.417		24.940	
ex 02.01-B-II-a-1	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici (*a*)	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*c*)	0
ex 02.01-B-II-b-1	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:		8		0		3		0		12		20
	- teste e parti di teste; gole	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		1.978 (*b*)		4.230 (*c*)	
	- zampe; code	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		739 (*b*)		1.535 (*c*)	
	- reni	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		7.656 (*b*)		16.515 (*c*)	
	- fegato	5.141 (*b*)		zero (*b*)		2.013 (*b*)		zero (*b*)		6.971 (*b*)		15.807 (*c*)	
	- cuore, lingua, polmone	3.160 (*b*)		zero (*b*)		1.237 (*b*)		zero (*b*)		4.285 (*b*)		9.250 (*c*)	
	- fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago (il tutto assieme)	3.962 (*b*)		zero (*b*)		1.551 (*b*)		zero (*b*)		5.373 (*b*)		12.095 (*c*)	
	- non nominate	3.962 (*b*)		zero (*b*)		1.551 (*b*)		zero (*b*)		5.373 (*b*)		12.095 (*c*)	

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:											
		Belgio		Germania		Francia		Lussemburgo		Paesi Bassi		Paesi terzi	
		Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	T. C. %
ex 02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:												
	- lardo:												
	- - fresco, refrigerato, congelato, salato od in salamoia	1 585		zero		1.646		zero		2.149		4 799	
	- - secco o affumicato	1 792		zero		1.954		zero		2.430		5 4 7	
	- grasso di maiale	1 337		zero		499		zero		1.813		4 0 6	
02.06-B	Carni e frattaglie commestibili di maiale, salate o in salamoia, secche o affumicate:												
	- carni:												
	- - salate o in salamoia:												
	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	4 716		zero		1.816		zero		6.396		14 1 8	
	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	8 419		zero		3.139		zero		11.417		24 9 0	
	- - - spalla, anche in parti, non disossata	8 708		zero		2.585		zero		9.402		20 438	
	- - - lombata, anche in parti, non disossata	7 349		zero		2.567		zero		10.812		23 798	
	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	2 823		zero		733		zero		3.828		9 150	
	- - - altre	8 708		zero		3.139		zero		11.417		24 910	
	- - secche o affumicate:												
	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	6 744		zero		2.640		zero		9.146		20 189	
	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	12 357		zero		4.838		zero		16.757		36 598	
	- - - spalla, anche in parti, non disossata	12 440		zero		3.693		zero		12.792		27 805	
	- - - lombata, anche in parti, non disossata	11 320		zero		3.953		zero		15.862		34 909	
	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	3 820		zero		1.042		zero		5.181		12 390	
	- - - altre	12 440		zero		4.838		zero		16.757		36 598	
	- frattaglie commestibili:												
	- - teste e parti di teste; gole	zero		zero		zero		zero		1.948		4 230	
	- - zampe; code	zero		zero		zero		zero		739		1 535	
	- - reni	zero		zero		zero		zero		7.656		16 515	

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:											
		Belgio		Germania		Francia		Lussemburgo		Paesi Bassi		Paesi terzi	
		Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	T. C. %
02.06-B (*Segue*)	- - fegato	5.141		zero		2.013		zero		6.971		15.807	
	- - cuore, lingua, polmone	3.160		zero		1.237		zero		4.285		9.250	
	- - fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago (il tutto assieme)	3.962		zero		1.551		zero		5.373		12.095	
	- - altre	3.962		zero		1.551		zero		5.373		12.095	
15.01-A-II	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari	1.651		zero		646		zero		2.239		4.941	
ex 16.01-A	Salsicce, salami e simili di fegato di maiale	6.877 (*b*)	10	2.208 (*b*)	3	4.036 (*b*)	6	2.208 (*b*)	3	8.540 (*b*)	13	19.133 (*c*)	24
ex 16.01-B	Salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue, altri, contenenti carni o frattaglie di maiale:												
	- salsicce e salami stagionati	11.483		3.418		6.575		3.418		14.355		33.058	
	- salami a base di sangue	4.866		1.895		3.058		1.895		5.925		12.454	
	- prosciutti e spalle, in vesciche od involucri simili	13.482		2.210		6.623		2.210		17.496		40.306	
	- non nominati	7.567		3.040		4.812		3.040		9.180		20.824	
ex 16.02-A-II	Altre preparazioni e conserve di fegato di maiale	6.744 (*b*)	11	2.688 (*b*)	4	4.276 (*b*)	7	2.688 (*b*)	4	8.189 (*b*)	13	18.059 (*c*)	25
ex 16.02-B-II-b-2	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, altre: contenenti carni o frattaglie di maiale:												
	- contenenti esclusivamente carni o frattaglie:												
	- - contenenti esclusivamente carni o frattaglie di maiale:												
	- - - prosciutto o filetto	14.246		2.975		7.387		2.975		18.261		43.031	
	- - - spalla	11.578		2.994		6.354		2.994		14.634		33.676	
	- - - altre	8.240		2.910		4.997		2.910		10.138		22.765	
	- - altre	6.976		3.769		5.025		3.769		8.118		17.507	
	- altre:												
	- - pasticci a base di sangue	5.300		2.753		3.751		2.753		6.207		12.556	
	- - non nominate	3.642		2.841		3.154		2.841		3.928		7.288	

(*a*) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota percentuale, indicata per ciascuna provenienza comunitaria, sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.
(*c*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER 100 KG DI PESO NETTO, VALIDI DAL 28 APRILE 1965 AL 30 APRILE 1965

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:											
		Belgio		Germania		Francia		Lussemburgo		Paesi Bassi		Paesi terzi	
		Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	T. C. %
01.03-A-II	Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura, di qualsiasi età:												
	- scrofe da macello che abbiano figliato almeno una volta, pesanti per capo 160 kg o più	3.192		zero		1.250		zero		4.328		9.554	
	- altri	3.627		zero		1.420		zero		4.918		10.857 (*d*)	
ex 02.01-A-III-a	Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:												
	- suini macellati, presentati in carcasse intere o in mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	4.716		zero		1.846		zero		6.306		14.118 (*e*)	
	- prosciutto, anche in parti, non disossato	8.419		zero		3.139		zero		11.417		24.940 (*f*)	
	- spalla, anche in parti, non disossata	8.708		zero		2.585		zero		9.402		20.438	
	- lombata, anche in parti, non disossata	7.349		zero		2.567		zero		10.812		23.798	
	- pancetta (ventresca), anche in parti	2.823		zero		733		zero		3.828		9.150	
	- altre	8.708		zero		3.139		zero		11.417		24.940	
ex 02.01-B-II-a-1	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici (*a*)	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*c*)	0
ex 02.01-B-II-b-1	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:		8		0		3		0		12		20
	- teste e parti di teste; gole	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		1.948 (*b*)		4.530 (*c*)	
	- zampe; code	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		739 (*b*)		1.535 (*c*)	
	- reni	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		7.656 (*b*)		16.515 (*c*)	
	- fegato	5.141 (*b*)		zero (*b*)		2.013 (*b*)		zero (*b*)		6.971 (*b*)		15.807 (*c*)	
	- cuore, lingua, polmone	3.160 (*b*)		zero (*b*)		1.237 (*b*)		zero (*b*)		4.285 (*b*)		9.550 (*c*)	
	- fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago (il tutto assieme)	3.962 (*b*)		zero (*b*)		1.551 (*b*)		zero (*b*)		5.373 (*b*)		12.095 (*c*)	
	- non nominate	3.962 (*b*)		zero (*b*)		1.551 (*b*)		zero (*b*)		5.373 (*b*)		12.095 (*c*)	

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:											
		Belgio		Germania		Francia		Lussemburgo		Paesi Bassi		Paesi terzi	
		Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	T.O. %
ex 02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:												
	- lardo:												
	- - fresco, refrigerato, congelato, salato od in salamoia . . .	1.585		zero		1.646		zero		2.149		4.799	
	- - secco o affumicato	1.792		zero		1.954		zero		2.430		5.417	
	- grasso di maiale	1.337		zero		499		zero		1.813		4.016	
02.06-B	Carni e frattaglie commestibili di maiale, salate o in salamoia, secche o affumicate:												
	- carni:												
	- - salate o in salamoia:												
	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	4.716		zero		1.846		zero		6.396		14.118	
	- - - prosciutto, anche in parti non disossato	8.419		zero		3.139		zero		11.417		24.940	
	- - - spalla, anche in parti, non disossata	8.708		zero		2.585		zero		9.402		20.438	
	- - - lombata, anche in parti, non disossata	7.349		zero		2.567		zero		10.812		23.798	
	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	2.823		zero		733		zero		3.828		9.150	
	- - - altre	8.708		zero		3.139		zero		11.417		24.940	
	- - secche o affumicate:												
	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	6.744		zero		2.640		zero		9.146		20.189	
	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	12.357		zero		4.838		zero		16.757		36.598	
	- - - spalla, anche in parti, non disossata	12.440		zero		3.693		zero		12.792		27.805	
	- - - lombata, anche in parti, non disossata	11.320		zero		3.953		zero		15.802		34.909	
	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	3.820		zero		1.042		zero		5.181		12.390	
	- - - altre	12.440		zero		4.838		zero		16.757		36.598	
	- frattaglie commestibili:												
	- - teste e parti di teste; gole . .	zero		zero		zero		zero		1.948		4.230	
	- - zampe; code	zero		zero		zero		zero		739		1.535	
	- - reni	zero		zero		zero		zero		7.656		16.515	

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:												
		Belgio		Germania		Francia		Lussemburgo		Paesi Bassi		Paesi terzi		
		Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	T.C. %	
02.06-B (*Segue*)	- - fegato	5.141		zero		2.013		zero		6.971		15.807		
	- - cuore, lingua, polmone	3.160		zero		2.237		zero		4.285		9.250		
	- - fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago (il tutto assieme)	3.962		zero		1.551		zero		5.373		12.095		
	- - altre	3.962		zero		1.551		zero		5.373		12.095		
15.01-A-II	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari	1.651		zero		646		zero		2.239		4.941		
ex 16.01-A	Salsicce, salami e simili di fegato di maiale	6.877 (*b*)	10	2.208 (*b*)	3	4.036 (*b*)	6	2.208 (*b*)	3	8.540 (*b*)	13	19.133 (*c*)	24	
ex 16.01-B	Salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue, altri, contenenti carni o frattaglie di maiale:													
	- salsicce e salami stagionati	11.483		3.418		6.575		3.418		14.355		33.058		
	- salami a base di sangue	4.866		1.895		3.058		1.895		5.925		12.454		
	- prosciutti e spalle, in vesciche od involucri simili	13.482		2.210		6.623		2.210		17.496		40.306		
	- non nominati	7.567		3.040		4.812		3.040		9.180		20.824		
ex 16.02-A-II	Altre preparazioni e conserve di fegato di maiale	6.744 (*b*)	11	2.688 (*b*)	4	4.276 (*b*)	7	2.688 (*b*)	4	8.189 (*b*)	13	18.059 (*c*)	25	
ex 16.02-B-II-b-2	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, altre: contenenti carni o frattaglie di maiale:													
	- contenenti esclusivamente carni o frattaglie:													
	- - contenenti esclusivamente carni o frattaglie di maiale:													
	- - - prosciutto o filetto	14.246		2.975		7.387		2.975		18.261		43.081		
	- - - spalla	11.578		2.994		6.354		2.994		14.634		33.676		
	- - - altre	8.240		2.910		4.997		2.910		10.138		22.765		
	- - altre	6.976		3.769		5.025		3.769		8.118		17.507		
	- altre:													
	- - pasticci a base di sangue	5.300		2.753		3.751		2.753		6.207		12.556		
	- - non nominate	3.642		2.841		3.154		2.841		3.928		7.288		

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota percentuale, indicata per ciascuna provenienza comunitaria, sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente *tariffa doganale*.

(*c*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato *ai sensi degli articoli* 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(*d*) Per le provenienze dall'*Austria*, *si applica* un supplemento di prelievo di lire 3.000 per 100 kg di peso vivo.

(*e*) Per le provenienze dalla Svezia e Danimarca, si applica un supplemento di prelievo di lire 2000 per 100 kg di peso netto.

(*f*) Per le provenienze dalla Jugoslavia e Danimarca, si applica un supplemento di prelievo di lire 2000 per 100 kg di peso netto.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Gorizia, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Gorizia.

I relativi posti disponibili nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi fanno parte della dotazione prevista per i Provveditorati medesimi nella nota alla tabella *F* allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) Avere compiuto gli studi d'istruzione elementare.

B) Avere compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1. Di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

2. Di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319.

3. Il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno 7 figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1 si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2 e 3, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4. Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

5. Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di 40 anni.

6. Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra altoatesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298;

b) per gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

7. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale, nonchè dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dello art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono parteciparvi a norma dell'art. 123, secondo comma, del citato

testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Div. 3ª - redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Provveditorato agli studi di Gorizia entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Gorizia.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Provveditorato agli studi di Gorizia dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal Provveditorato agli studi di Gorizia.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti e sulla prova pratica di scrittura sotto dettato sarà dato da una Commissione costituita a termini dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione stessa, nella sua prima adunanza, stabilirà i criteri di valutazione dei titoli con determinazione dei relativi coefficienti e fisserà il punteggio massimo complessivo attribuibile ad ogni candidato, nonchè quello minimo per il conseguimento della idoneità. A riguardo, *gli aspiranti dovranno allegare alla domanda i documenti, in competente bollo, costituenti titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria*, e cioè:

a) titoli di studio;

b) certificati comprovanti i servizi comunque prestati presso Amministrazioni pubbliche.

I candidati impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato, di data non anteriore al bando, rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I candidati che siano dipendenti di Amministrazioni pubbliche non statali dovranno presentare il certificato dei servizi resi, contenenti gli elementi di cui al precedente comma, rilasciato dal competente Ufficio, in data non anteriore a quella del presente decreto;

c) stati di servizio o copie di fogli matricolari comprovanti i servizi prestati presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo delle guardie forestali, la Croce Rossa Italiana, nonchè i servizi militari prestati nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

d) i titoli comprovanti l'idoneità riportata nei precedenti concorsi statali;

e) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano (quali le patenti di guida, le specializzazioni tecniche comunque conseguite, i servizi prestati alle dipendenze di enti o associazioni private, aziende, ditte o imprese commerciali, industriali o artigiane, ecc.).

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno al Provveditorato agli studi di Gorizia dopo il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso fissato nel primo comma del precedente art. 3, salvo quanto è disposto dal successivo art. 9 ai soli fini in esso considerati. Del pari non saranno valutati i titoli prodotti a questa o ad altre Amministrazioni cui dovesse essere fatto riferimento.

Art. 6.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana della lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa.

Saranno invitati a sostenere la prova i candidati cui sarà stato attribuito, nella valutazione dei titoli, un punteggio utile per l'iscrizione nella graduatoria degli idonei.

La prova medesima non s'intenderà superata se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Detta prova avrà luogo in Gorizia nel giorno che verrà indicato con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà data inoltre comunicazione, in tempo utile, del luogo, del giorno e dell'ora in cui la prova stessa sarà tenuta. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante.

o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 200, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla Commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati e del punto da essi riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di scrittura sotto dettato e che possano far valere titoli validi ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Provveditorato agli studi di Gorizia, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1. Ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta bollata da L. 200, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 200, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalla circolare n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od, in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

2. Mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-ter, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, attestante — ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 — il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale.

3. Orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

4. Figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera a).

5. Madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti: le madri, vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

6. Profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire un'attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 200, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto-luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, chè si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 200;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia o da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 200, dal Ministero degli affari esteri.

7. Decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

8. Perseguitati politici e razziali: coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente comunità israelitica.

9. Coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

10. Dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, dell'autorità militare.

I documenti di cui al precedente n. 9 ed alle lettere *a*) e *b*) del n. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dello avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi — Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) Titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore (salvo che non sia stato già prodotto per i fini indicati nell'art. 5 del presente decreto).

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 9, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati.

C) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che

Il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico, su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dall'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza del sordomuti.

G) Documento militare, copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 5) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal Commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente Capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 200.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere A) e F) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, n. 10, lettera a), salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato in carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere C), D), E) e F) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso però essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 12.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di inserviente e saranno destinati a prestare servizio presso il Provveditorato agli studi di Gorizia.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, gli inservienti in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1964
Registro n. 81, foglio n. 390

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 200 al Provveditorato agli studi di Gorizia e diretta

Al Ministero della pubblica istruzione
Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi
Divisione 3ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. chiede di essere ammesso al concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Gorizia, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) . . . .

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . ;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali ; (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . , conseguito presso . . . . . . in data . . ;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: ;

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Gorizia;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

(data) . . . .

(firma)
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per la prova pratica di scrittura sotto dettato ed ogni altra eventuale comunicazione . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Nota: L'importo della carta bollata è elevato a L. 400.

(1639)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a sessantacinque posti di applicato aggiunto in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291;

Visto il proprio decreto 22 agosto 1964 afferente la nomina, a decorrere dal 2 novembre 1964, ad applicato nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato di centotrentanove sottufficiali appartenenti alle forze armate o ai Corpi di polizia;

Visto il proprio decreto 15 febbraio 1965 con il quale:

è stato dichiarato privo di efficacia giuridica l'anzidetto provvedimento 22 agosto 1964 limitatamente a quarantacinque sottufficiali rinunziatari (Trombetta Gianni ed altri);

è stata disposta la cessazione dal surrichiamato ruolo, dell'applicato Pellegrino Pasquale in quanto lo stesso ha optato, successivamente all'immissione in servizio presso la Ragioneria generale dello Stato, per la nomina nel ruolo del Ministero della pubblica istruzione;

Considerato che, stante la deficitaria situazione del personale della carriera esecutiva dei servizi centrali della predetta Ragioneria generale dello Stato, è necessario indire un concorso per sessantacinque posti di cui quarantasei resisi disponibili per le cause precisate negli indicati provvedimenti e diciannove quale quota parte di normali vacanze di organico

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sessantacinque posti di applicato aggiunto in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, di cui al quadro *V* annesso alla legge 16 agosto 1962, n. 1291, dei quali:

tredici posti riservati alla qualifica di dattilografo aggiunto in prova e sei posti riservati alla qualifica di operatore tecnico aggiunto in prova.

Un terzo dei posti indicati per ciascuna delle predette qualifiche compresa quella di applicato aggiunto in prova è riservato:

1) agli impiegati appartenenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato;

2) al personale salariato collocato nelle categorie degli impiegati non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 30, primo comma, della legge n. 1291/1962 ovvero inquadrato, ai sensi dell'art. 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90 o dell'anzidetto art. 30, terzo comma, nella 2ª categoria del personale non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato medesima;

3) agli impiegati a suo tempo inquadrati tra il personale non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato in applicazione delle disposizioni legislative relative alla sistemazione presso le Amministrazioni statali del personale di enti, aziende od uffici soppressi o in via di soppressione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dall'indicato limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici e dei corrispondenti ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello

Stato, dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non reimpiegati, contemporaneamente, come civili, nonchè degli operai di ruolo dello Stato, ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90 e degli impiegati di cui ai punti 2) e 3) del precedente art. 1, nonchè nei riguardi del personale militare contemplato dalla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso in parola, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, e redatte su carta da bollo da L. 400 in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato n. 2) dovranno pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato, entro e non oltre il 40° giorno decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Della tempestività dell'arrivo della domanda fa fede soltanto il timbro a calendario dell'archivio del personale della stessa Ragioneria generale dello Stato.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età, o che consente di prescindere da tale limite;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalle domande dovranno, altresì, risultare:

la dichiarazione che l'aspirante, in caso di nomina, è disposto a raggiungere qualsiasi destinazione;

il domicilio;

il recapito al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Nella domanda di cui al precedente articolo, i concorrenti che aspirano a conseguire la qualifica di dattilografo aggiunto dovranno, inoltre, dichiarare che intendono concorrere ai posti riservati per il conferimento di tale qualifica e sostenere le prove pratiche di dattilografia e di stenografia indicate nel programma d'esame allegato al presente decreto.

Coloro, invece, che aspirano alla qualifica di operatore tecnico aggiunto dovranno dichiarare che intendono concorrere ai posti riservati per il conferimento di tale qualifica e sostenere la prova pratica sui mezzi meccanici indicati nel programma d'esame allegato al presente decreto.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il detto termine di quindici giorni.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma ovvero copia autenticata nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *e*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati, gli invalidi per servizio e quelli civili debbono produrre un certificato medico contenente, ai sensi dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o appartenenti ai ruoli aggiunti sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*) del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri od Enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare: in tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale, nonchè in prove pratiche vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato n. 1).

Le prove scritte avranno luogo nei locali e nei giorni che saranno a suo tempo indicati presso le seguenti sedi:

Torino: per i candidati residenti nel Piemonte, nella Val d'Aosta e nella Liguria;

Milano: per i candidati residenti nella Lombardia, nel Trentino-Alto Adige, nel Friuli-Venezia Giulia e nel Veneto;

Firenze: per i candidati residenti nell'Emilia-Romagna, nella Toscana e nelle Marche;

Roma: per i candidati residenti nell'Umbria, nel Lazio, negli Abruzzi e Molise e nella Sardegna;

Bari: per i candidati residenti nella Campania, nella Puglia, nella Basilicata e nella Calabria;

Palermo: per i candidati residenti in Sicilia.

La prova orale e le prove pratiche avranno luogo in Roma.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esso inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3/1957 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957.

Art. 11.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta d'identità;
g) libretto ferroviario (o tessera ferroviaria di nuovo tipo).

Art. 12.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati applicati aggiunti in prova o dattilografi aggiunti in prova od operatori tecnici aggiunti in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole delle prestazioni.

Durante lo stesso periodo di prova competerà il trattamento economico nella misura mensile di un dodicesimo dello stipendio annuo lordo di L. 655.000 (ex coeffic. 157), oltre gli altri assegni spettanti per legge.

Ai vincitori del concorso in parola, provenienti da altri ruoli di personale statale, competerà il trattamento economico previsto dall'art. 202 del testo unico n. 3/1957 ed a quelli provenienti dal personale non di ruolo spetterà il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 giugno 1965

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1965
Registro n. 19, *foglio n.* 210

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DELL'ESAME

PROVE SCRITTE

Parte prima:
1) componimento di italiano.

Parte seconda:
1) problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto;
2) nozioni generali sull'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato con particolare riguardo alle Ragionerie centrali e alle Ragionerie regionali dello Stato.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

PROVA ORALE

1) diritti e doveri dell'impiegato;
2) nozioni generale sull'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato con particolare riguardo alle Ragionerie centrali e alle Ragionerie regionali dello Stato e sull'ordinamento degli archivi;
3) elementi di storia d'Italia dal 1848. Elementi di geografia dell'Europa e, particolarmente, dell'Italia;
4) nozioni elementari di statistica.

PROVA PRATICA

Per coloro che intendono conseguire la qualifica di applicato aggiunto in prova, la prova pratica consisterà nell'esecuzione di un saggio di dattilografia.

Per coloro che intendono conseguire la qualifica di dattilografo aggiunto in prova, la prova pratica consisterà nell'esecuzione di un saggio di dattilografia e di un saggio di stenografia.

Per coloro che intendono conseguire la qualifica di operatore tecnico aggiunto in prova, la prova pratica consisterà nell'esecuzione di un saggio di dattilografia ed in prove su macchine di ufficio (addizionatrici, calcolatrici e macchine per la tenuta delle scritture contabili), nonchè su macchine a schede perforate (perforatrici, verificatrici, ordinatrici e tabulatrici).

Roma, addì 23 giugno 1965

Il Ministro: COLOMBO

ALLEGATO N. 2

(Schema di domanda in bollo da L. 400)

Al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato -
Via XX Settembre — ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (prov. di . . . . . .)
il . . . . e residente a . . . . .
(prov. di . .) via n. .
chiede di essere ammesso al concorso per esami a sessantacinque posti nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, di cui al quadro V, annesso alla legge 16 agosto 1962, n 1291 (1).

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3) . . . .

3) non ha riportato condanne penali (4) . . . . .

4) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito in data . . . . presso . .

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . .

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni: (5) . . . .

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data . . . .

Firma (6) . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Gli aspiranti che intendono conseguire la qualifica di dattilografo aggiunto o di operatore tecnico aggiunto (vedansi articoli 1 e 5 del bando di concorso ed il programma dell'esame di cui all'allegato n. 1) nella domanda dovranno precisare quanto segue:

« Il sottoscritto intende concorrere ai posti riservati per il conferimento della qualifica di dattilografo aggiunto e, pertanto, chiede di sostenere la prova pratica di dattilografia e di stenografia ».

Oppure:

« Il sottoscritto intende concorrere ai posti riservati per il conferimento della qualifica di operatore tecnico aggiunto e, pertanto, chiede di sostenere la prova pratica di dattilografia e quella su macchine di ufficio (addizionatrici, calcolatrici e macchine per la tenuta delle scritture contabili), nonchè su macchine a schede perforate (perforatrici, verificatrici, ordinatrici e tabulatrici)

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e la autorità che lo ha emesso.

(5) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'Amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(5610)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di due membri delle Commissioni giudicatrici del concorso per titoli e di quello per titoli ed esami a trecentosessantaquattro posti di vice segretario della carriera di concetto del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, banditi con decreto ministeriale 9 marzo 1963.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione al sopracitato testo unico;

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1963, con il quale sono stati indetti i concorsi per l'accesso alle carriere di concetto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, previsti dall'art. 64 della legge 18 febbraio 1963, n. 81;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1964 con il quale sono state costituite le Commissioni giudicatrici degli anzidetti concorsi;

Visto che i professori Nardi dott. ing. Franco ed Emanuelli dott. ing. Franco, ambedue chiamati a far parte delle Commissioni giudicatrici per il concorso per titoli e per quello per titoli ed esami a trecentosessantaquattro posti di vice segretario della carriera di concetto del personale tecnico, hanno rassegnato le dimissioni, per sopraggiunti impegni personali dall'incarico conferito;

Sentito il Ministero della pubblica istruzione in ordine alla designazione di altri due professori in sostituzione di quelli rinunciatari;

Decreta:

In luogo dei professori Nardi dott. ing. Franco ed Emanuelli dott. ing. Franco, rinunciatari, i professori Falcone dott. ing. Salvatore e De Francisco dott. ing. Giovanni, ordinari di elettrotecnica, rispettivamente nell'Istituto tecnico industriale « G. Galilei » di Roma ed « E. Fermi » di Roma, sono chiamati a far parte, in qualità di membri, delle Commissioni giudicatrici del concorso per titoli e del concorso per titoli ed esami a trecentosessantaquattro posti di vice segretario delle carriere di concetto del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, richiamati in premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 20 febbraio 1965

Il Ministro: Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1965
Registro n. 43 *Uff. Risc. poste telec., foglio n.* 393. — Ansalone

(6106)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 10141, in data 12 novembre 1963, con il quale fu costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma alla data del 30 novembre 1962;

Vista la nota in data 30 giugno 1965, con la quale il componente prof. dott. Ferdinando Sciacca ha rassegnato le dimissioni per sopraggiunti impegni professionali;

Ritenuto, in conseguenza, di dover modificare il citato decreto n. 10141 del 12 novembre 1963, nella parte riguardante il prof. dott. Ferdinando Sciacca;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è parzialmente modificata come segue:

Il componente prof. dott. Ferdinando Sciacca, per i motivi sopraindicati è sostituito dal prof. dott Mino Moraldi, libero docente in clinica e patologia chirurgica, primario chirurgo degli Ospedali riuniti di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma e affisso, per otto giorni consecutivi agli albi di questo Ufficio e della Prefettura di Roma.

Roma, addì 30 luglio 1965

Il medico provinciale: Del Vecchio

(5615)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2302/15.15, in data 21 maggio 1965, con il quale venivano assegnate le sedi ai vincitori dei posti di condotta medica, vacanti in Provincia al 30 novembre 1963;

Considerato che a seguito delle rinuncie degli aventi diritto si sono rese vacanti le condotte mediche: Sant'Antonio di Calangianus, Martis e Tergu;

Ritenuto che occorre provvedere all'assegnazione di dette condotte ai concorrenti che vi hanno diritto, secondo la indicazione preferenziale apposta nelle rispettive domande di ammissione al concorso;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 2301/15.15 in data 21 maggio 1965;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1965, n. 296;

Decreta:

Ai medici sottoelencati sono assegnate le condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Filigheddu Francesco: Sant'Antonio di Calangianus;
2) Baule Antonio Giovanni: Martis;
3) Pintus Paolino: Tergu.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Sassari, addì 17 luglio 1965

Il medico provinciale: FADDA

(5512)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PERUGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Perugia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 0215 in data 25 marzo 1963, con il quale venne bandito un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Perugia alla data del 30 novembre 1962;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formata secondo l'ordine delle votazioni;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Pierantoni Piero punti 70,742 su 120
2. Mariottini Vincenzo » 69,916 »
3. Ranieri Francesco » 67,123 »
4. Panfili Donato » 63,856
5. Bani Vincenzo » 60,511 »
6 Quacquarini Primo » 59,253 »
7. Colonnella Francesco » 59,000 »
8. Farneti Mario » 57,273 »
9. Trombettoni Fausto » 57,028 »
10. Buccella Raffaele » 57,000 »
11. Chiacchiarini Pasquale » 52,055 »
12. Tonni Sergio » 51,000 »
13. Zinci Antonio » 50,000
14. Innocenzi Dante » 48,022 »
15 Marcelli Ado » 47,000
16. Berardi Paolo » 45,000 »
17. Sbrocca Domenico » 44,000 »
18. Monti Tarcisio » 43,000 »
19. Scarpetta Dario » 43,000 »
20. Beneventi Gregorio » 42,000 »
21. Gattari Corrado » 42,000 »
22. Forcellesi Ennio » 42,000 »
23 Mambrini Ivan » 42,000 »
24. Monacelli Vincenzo » 42,000

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Perugia e, per otto giorni consecutvii, agli albi di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 30 luglio 1965

Il veterinario provinciale COPPINI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 425/14 in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1962;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, concernente l'istituzione del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno segnate, comprese nel bando di concorso di cui alle premesse:

1) Pierantoni Piero: 2ª condotta (Ilci) Todi;
2) Ranieri Francesco: condotta unica di Pietralunga.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Perugia e, per otto giorni consecutvii, agli albi della Prefettura, dell'Ufficio del veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 30 luglio 1965

Il veterinario provinciale COPPINI

(5614)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.